

7 gennaio 2019

## INFORMAZIONI FISCALI N. 1/2019

### Segnalazione scadenze Gennaio

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, *in scadenza* nel o *con decorrenza* dal mese di **gennaio**.

- 1°.1.2019 – Fatturazione elettronica B2B e B2C**
  - Istituzione contabilità di magazzino**
  - Dichiarazioni di intento anno 2019**
- 10.1.2019 – Ravvedimento omesso o insufficiente versamento acconto IVA 2018 con *sanzione minima***
- 16.1.2019 – Versamento ritenute sui dividendi**
  - Ravvedimento saldo IMU e TASI 2018 con *sanzione ridotta***
- 20.1.2019 – Dichiarazione e versamento regime IVA speciale MOSS**
  - Dichiarazione CONAI**
- 28.1.2019 – Ravvedimento omesso o insufficiente versamento acconto IVA 2018 con *sanzione ridotta***
- 29.1.2019 – Presentazione tardiva dichiarazione annuale Mod. 770/2018 Unificato**
  - Presentazione tardiva dichiarazione annuale Mod. Redditi 2018, Mod. IRAP 2018 e Mod. CNM Consolidato Nazionale e Mondiale**
- 30.1.2019 – Istanza di cancellazione Registro imprese società liquidate**
- 31.1.2019 – Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro**
  - Aggiornamento libro inventari**
  - Stampa libri e registri contabili**
  - Chiusura del processo di conservazione dei documenti informatici**
  - Contributo annuale iscrizione Registro revisori contabili**
  - Dichiarazione annuale bollo virtuale su documenti cartacei**
  - Dichiarazione variazioni reddito dominicale ed agrario**

INFORMAZIONI FISCALI 7.1.2019

---

In particolare, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l'**obbligo** generalizzato di **emissione delle fatture** in formato **esclusivamente elettronico** per tutte le operazioni poste in essere **fra soggetti stabiliti in Italia**, comprese le operazioni nei confronti di privati consumatori ovvero di soggetti che non sono registrati ai fini IVA.

Inoltre, si segnala che a seguito della proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni annuali Modello 770/2018, Modello Redditi e Modello IRAP risulta di conseguenza **posticipata la scadenza** dei seguenti adempimenti:

- Presentazione tardiva dichiarazione annuale Mod. 770/2018 Unificato
- Presentazione tardiva dichiarazione annuale Mod. Redditi 2018, Mod. IRAP 2018 e Mod. CNM Consolidato Nazionale e Mondiale
- Aggiornamento libro inventari
- Stampa registri contabili
- Chiusura del processo di conservazione dei documenti informatici

Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato la data di scadenza o di decorrenza, le fonti normative di riferimento e le principali modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Cordiali saluti



Mario Difino



Francesca Scarfò

Allegato

19Info01

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Picolli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com).

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Picolli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

<b>1°.1.2019</b>	<b>Fatturazione elettronica B2B e B2C</b>
------------------	---

*Decorre* l'obbligo generalizzato di emissione delle **fatture in formato elettronico** ai sensi dell' art. 1, c. 909, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (vedi ns. circolare *Italian tax update 6.2.2018*).

Tale obbligo riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere **tra soggetti stabiliti in Italia**, comprese le operazioni nei confronti di imprese o professionisti (*Business-to-Business* o B2B) e quelle nei confronti di privati consumatori ovvero di altri soggetti che non sono registrati ai fini IVA (*Business-to-Consumer* o B2C).

L'emissione della fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (*Business-to-Government* o B2G) è obbligatoria dal 6 giugno 2014 (vedi ns. circolare *Italian tax update 14.5.2014*).

Sono esclusi i contribuenti minimi e forfettari nonché le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 che non hanno conseguito proventi superiori a 65.000 euro dall'esercizio di attività commerciali nel periodo d'imposta precedente.

Inoltre, non possono emettere fattura in formato elettronico i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle sole fatture i cui dati devono essere inviati a detto Sistema.

Le regole tecniche che disciplinano il processo sono contenute nel Prov. 30 aprile 2018 n. 89757, modificato dal Prov. 21 dicembre 2018 n. 524526.

**La fattura inviata in formato cartaceo** si considera **omessa**, esponendo il contribuente e il cessionario o committente alle relative sanzioni. Tuttavia per il primo semestre 2019, ai sensi dell'art. 10, D.L. 23.10.2018, n.119 le sanzioni per omessa fatturazione non si applicano se la fattura elettronica è emessa entro il termine per l'effettuazione della liquidazione relativa al periodo in cui è avvenuta l'operazione. Tali sanzioni sono ridotte dell'80 per cento se la fattura elettronica è emessa entro il termine per l'effettuazione della liquidazione periodica successiva. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile tali disposizioni si applicano fino al 30 settembre 2019. ▲

<b>1°.1.2019</b>	<b>Istituzione contabilità di magazzino</b>
------------------	---

*Decorre* l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino - ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, c. 1, lettera *d*), D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e dell'art. 1, D.P.R. 9.12.1996, n. 695 - per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno superato *sia nel 2016 sia nel 2017* l'ammontare dei **ricavi di Euro 5.164.568,99** e il valore complessivo delle **rimanenze di Euro 1.032.913,80**.

**L'obbligo decorre** a partire dal primo giorno del *secondo esercizio successivo* a quello in cui i limiti sopra indicati sono stati superati *per la seconda volta consecutiva*. Inoltre, ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti, se l'incremento accertato non supera di oltre il 15% i valori dichiarati. Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno.

L'eventuale **obbligo cessa** a partire dal *primo periodo d'imposta successivo* a quello in cui *per la seconda volta consecutiva* uno dei predetti limiti non viene superato.

Le scritture di magazzino devono essere tenute in forma sistematica, secondo le norme di ordinaria contabilità e sono dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.

Devono quindi essere registrate *le quantità* entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti, nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

I beni possono essere registrati singolarmente oppure raggruppati secondo categorie d'inventario omogenee per natura e per valore. Le rilevazioni possono essere effettuate giornalmente ovvero mensilmente se effettuate in forma riepilogativa. ▲

<b>1°.1.2019</b>	<b>Dichiarazioni di intento anno 2019</b>
------------------	---

*Decorre* il termine per l'invio delle dichiarazioni d'intento da parte dei soggetti che intendono acquistare beni o servizi senza applicazione dell'IVA nell'anno 2019 in qualità di **esportatori abituali**.

Tali soggetti devono consegnare o spedire al fornitore la dichiarazione di intento, *anteriore all'effettuazione dell'operazione* (art. 1, D.L. 29.12.1983, n. 746). Gli *estremi della dichiarazione* devono essere **indicati nelle fatture** emesse in base ad essa.

La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con Prov. 2.12. 2016 n. 213221, può riguardare più operazioni da effettuare tra le parti nello stesso anno e deve indicare l'importo fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere fatture senza applicazione dell'IVA. Essa deve essere numerata e annotata dal dichiarante e dal fornitore in apposito registro, o in un'apposita sezione dei registri fatture emesse o corrispettivi, entro 15 giorni rispettivamente dall'emissione e dal ricevimento.

**L'esportatore abituale ha l'obbligo di trasmettere** telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate - direttamente o mediante un intermediario abilitato -

e di consegnare o spedire la medesima al fornitore ovvero alla dogana, unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica.

**Il fornitore ha l'obbligo di verificare** l'effettiva comunicazione telematica della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale, utilizzando il servizio reso disponibile dall'Agenzia entrate al seguente indirizzo internet:

[telematici.agenziaentrate.gov.it](http://telematici.agenziaentrate.gov.it)

Il riscontro sarà possibile inserendo gli estremi della ricevuta telematica trasmessa dall'esportatore abituale.

I fornitori che effettuano cessioni o prestazioni senza addebito d'imposta non avendo preventivamente ricevuto valida dichiarazione d'intento sono soggetti alla sanzione dal 100% al 200% dell'imposta, oltre al pagamento dell'imposta stessa (art. 7, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471).▲

<b>10.1.2019</b>	<b>Ravvedimento omesso o insufficiente versamento acconto IVA 2018 con sanzione minima</b>
------------------	--

*Scade* il termine per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento dell'acconto IVA 2018 entro il termine del 27 dicembre 2018 (vedi *Informazioni fiscali 3.12.2018*), usufruendo della **sanzione minima**, pari allo **0,1%** del tributo **per ogni giorno di ritardo**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, c. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 e 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472. Infatti la sanzione ordinaria, pari al 30% dell'importo non versato, è ridotta alla metà per ritardi non superiori a 90 giorni e ulteriormente ridotta a un decimo per ritardi non superiori a 30 giorni. Se il ritardo non supera quindici giorni, la sanzione è ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Ai fini del *ravvedimento* devono essere versati entro la scadenza *il tributo omesso*, gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,3% annuo fino al 31.12.2018 e allo 0,8% annuo dal 1°1.2019) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 17.12.2018*) e le relative *sanzioni*.

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e di accertamento.

Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il modello F24, da compilare come segue:

INFORMAZIONI FISCALI 7.1.2019

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6013	2018	Versamento acconto IVA mensile
ERARIO	6035	2018	Versamento acconto IVA trimestrale
ERARIO	8904	2018	Sanzione pecuniaria IVA
ERARIO	1991	2018	Interessi su ravvedimento IVA



**16.1.2019** | **Versamento ritenute sui dividendi**

Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate in relazione ai dividendi corrisposti nel *quarto trimestre 2018*, come segue.

Ritenute su utili distribuiti da società – Ritenute a titolo d’acconto

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento
ERARIO	1035	2018

Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa situata all'estero.

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento
ERARIO	1036	2018

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, le ritenute devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare, in relazione ai dividendi corrisposti in tale trimestre. Pertanto, entro il 16 gennaio 2019 devono essere versate le ritenute sui dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2018, a seguito delle delibere di destinazione degli utili precedentemente approvate. ▲

**16.1.2019** | **Ravvedimento saldo IMU e TASI 2018 con sanzione ridotta**

Scade il termine per regolarizzare, mediante ravvedimento, l'eventuale omesso o insufficiente versamento del saldo IMU entro il termine del 17 dicembre 2018 (vedi *Informazioni fiscali 3.12.2018*), usufruendo della **sanzione ridotta** all’1,5% del minimo (pari al 15%) ai sensi dell’art. 13, c.1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 (c.d. *ravvedimento operoso*).

Il D.Lgs. 24.9.2015, n. 158 prevede la riduzione alla metà delle **sanzioni** dal **3% all’1,5%** per gli omessi e ritardati versamenti effettuati entro i 90 giorni.

Ai fini del *ravvedimento* devono essere versati entro la scadenza *il tributo omesso*, gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,3% annuo fino al 31.12.2018 e allo 0,8% annuo dal 1°1.2019) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 17.12.2018*), e le relative *sanzioni*.

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e di accertamento.

Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito utilizzando il modello F24.

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con Ris. 12.4.2012, n. 35/E ha precisato che in caso di ravvedimento IMU le sanzioni e gli interessi non devono essere evidenziati a parte, ma si sommano in un unico rigo unitamente all'imposta dovuta, in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato, e barrando la casella "RAVV". ▲

<b>20.1.2019</b>	<b>Dichiarazione e versamento regime IVA speciale MOSS</b>
------------------	--

*Scade* il termine per la trasmissione della **dichiarazione IVA** da parte di coloro che hanno aderito al regime facoltativo **Moss** (*Mini one stop shop*), il mini sportello unico che consente alle aziende di dichiarare e versare l'IVA dovuta sui servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici prestati a persone che *non sono soggetti passivi IVA* (B2C) stabiliti in altri Stati membri.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili agli operatori nazionali registrati al Portale Moss le funzionalità operative per la trasmissione della dichiarazione IVA, da eseguirsi a partire dal 1° giorno successivo alla chiusura del trimestre precedente e fino al giorno 20 dello stesso mese.

Tali scadenze restano invariate anche se cadono in un giorno festivo. Pertanto, con riferimento al *quarto* trimestre 2018, tale adempimento va eseguito tra il 1° e il 20 gennaio 2019.

Entro la medesima data *scade* anche il termine per il **versamento** dell'imposta dovuta in base a tale dichiarazione.

Si ricorda che per i soggetti che aderiscono al Regime IVA Moss non vi è l'obbligo di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate con controparti stabilite in alcuni Stati membri. Nel caso in cui lo Stato di destinazione richieda l'emissione di fattura, essa deve essere registrata nei libri contabili italiani come *fuori campo IVA*. ▲

<b>20.1.2019</b>	<b>Dichiarazione CONAI</b>
------------------	----------------------------

Scade il termine di presentazione della dichiarazione dell'eventuale variazione della classe di appartenenza in relazione agli adempimenti periodici (annuale, trimestrale, mensile) rispetto all'anno solare precedente da parte dei produttori e degli importatori di imballaggi. Entro la stessa data scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2018 da parte delle imprese tenute alla dichiarazione con periodicità annuale in funzione dell'entità del contributo dovuto per singolo materiale.

Ulteriori informazioni circa la periodicità, le scadenze e la modulistica relative alle dichiarazioni CONAI sono reperibili sul sito Internet [www.conai.org](http://www.conai.org). ▲

<b>28.1.2019</b>	<b>Ravvedimento omesso o insufficiente versamento acconto IVA 2018 con sanzione ridotta</b>
------------------	---

Scade il termine per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento dell'acconto IVA 2018 entro il termine del 27 dicembre 2018 (vedi *Informazioni fiscali 3.12.2018*), usufruendo della **sanzione ridotta** nella misura dell'1,5% (pari a un decimo del 15%), ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.

Il D.Lgs. 24.9.2015, n. 158 prevede la riduzione alla metà delle **sanzioni** dal **3% all'1,5%** per gli omessi e ritardati versamenti effettuati entro i 90 giorni.

Ai fini del *ravvedimento* devono essere versati entro la scadenza *il tributo omesso*, gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari allo 0,3% annuo fino al 31.12.2018 e allo 0,8% annuo dal 1°.1.2019) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 17.12.2018*) e le relative *sanzioni*.

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e di accertamento.

Il pagamento del tributo, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere effettuato utilizzando il modello F24, da compilare come segue:

Sezione Mod. F24	Cod. tributo	Anno di riferimento	Legenda
ERARIO	6013	2018	Versamento acconto IVA mensile
ERARIO	6035	2018	Versamento acconto IVA trimestrale
ERARIO	8904	2018	Sanzione pecuniaria IVA
ERARIO	1991	2018	Interessi su ravvedimento IVA





## INFORMAZIONI FISCALI 7.1.2019

<b>29.01.2019</b>	<b>Presentazione tardiva dichiarazione annuale Mod. 770/2018 Unificato</b>
-------------------	--

Scade il termine per regolarizzare l'omessa presentazione, entro il termine del 31 ottobre 2018, del **Mod. 770/2018 Unificato** da parte dei soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ed enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29, D.P.R. 29.9.1973, n. 600 e 33, c. 4, D.P.R. 4.2.1988, n. 42 (vedi *Informazioni fiscali 29.9.2017*).

Si segnala che l'omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta **costituisce reato** ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 nel caso in cui l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a Euro 50.000.

Ai sensi degli artt. 4, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 e 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 è valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza originaria. In tal caso si applicano le sanzioni per omessa dichiarazione ridotte ad *un decimo del minimo di Euro 250* previsto dall'art. 2, c. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 pari quindi a Euro 25 **per ciascuna dichiarazione** omessa, nel caso in cui le ritenute siano state versate. In caso di mancato versamento delle ritenute, l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta è soggetta alla sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di Euro 250.

Rimangono applicabili le sanzioni per **l'eventuale ritardato pagamento** dei tributi, nella seguente misura:

- **3,75%** delle maggiori imposte dovute (pari a *un ottavo del minimo*) nel caso di versamento **entro** il termine della presentazione della **dichiarazione relativa all'anno** nel corso del quale è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472;
- **3%** delle maggiori imposte dovute (pari a *un decimo del minimo*), ridotto alla metà della sanzione (pertanto pari al **1,5%**) nel caso di versamento **entro trenta giorni** dalla scadenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

La sanzione è soggetta a riduzioni differenti da quelle sopra indicate nel caso in cui la regolarizzazione sia perfezionata entro termini diversi da quelli segnalati.

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).

In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e di accertamento. ▲

<b>29.1.2019</b>	<b>Presentazione tardiva dichiarazione annuale Mod. Redditi 2018, Mod. IRAP 2017 e Mod. CNM Consolidato Nazionale e Mondiale</b>
------------------	--

Scade il termine per regolarizzare l'omessa presentazione entro il termine del 31 ottobre 2018 delle dichiarazioni di cui sopra relative all'anno solare 2017 (vedi *Informazioni fiscali 28.9.2018*).

Si segnala che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi **costituisce reato** ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 nel caso in cui l'ammontare delle singole imposte evase sia superiore a Euro 50.000.

Ai sensi degli artt. 2, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 e 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 è valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza originaria. In tal caso si applicano le sanzioni per omessa dichiarazione ridotte ad *un decimo del minimo di Euro 250* previsto dall'art. 1, c. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 pari quindi a Euro 25 **per ciascuna dichiarazione** omessa, nel caso in cui le imposte siano state versate. In caso di mancato versamento delle imposte, l'omessa presentazione della dichiarazione è soggetta alla sanzione dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte non versate, con un minimo di Euro 250.

Rimangono applicabili le sanzioni per **l'eventuale ritardato pagamento** dei tributi, nella seguente misura:

- **3,75%** delle maggiori imposte dovute (pari a *un ottavo del minimo*) nel caso di versamento entro il termine della presentazione della **dichiarazione relativa all'anno** nel corso del quale è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472;
- **3%** delle maggiori imposte dovute (pari a *un decimo del minimo*), ridotto alla metà della sanzione (pertanto pari al **1,5%**) nel caso di versamento **entro trenta giorni** dalla scadenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472.

La sanzione è soggetta a riduzioni differenti da quelle sopra indicate nel caso in cui la regolarizzazione sia perfezionata entro termini diversi da quelli segnalati.

Il ravvedimento non è applicabile qualora vi sia già stata la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e di accertamento. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza si considerano omesse, ma costituiscono

comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati. ▲

<b>30.1.2019</b>	<b>Istanza di cancellazione Registro imprese società liquidate</b>
------------------	--

Scade il termine per la presentazione dell'istanza di cancellazione dal Registro imprese per le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre 2018, onde evitare di essere soggette all'obbligo di versamento del diritto annuale di iscrizione a decorrere dall'anno solare 2018 (art. 4, D.M. 11.5.2001, n. 359). ▲

<b>31.1.2019</b>	<b>Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro</b>
------------------	--

Scade il termine per la registrazione dei contratti di locazione stipulati in data (o, se antecedente, aventi decorrenza dal) 1° gennaio 2019 e per il versamento dell'imposta di registro relativa, nonché per il solo versamento dell'imposta di registro annuale per le annualità successive alla prima.

Per i contratti stipulati in data diversa, il termine di registrazione e versamento scade entro trenta giorni dalla data di stipulazione (o, se antecedente, dalla data di decorrenza della locazione) ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Il termine di versamento delle annualità successive alla prima scade il trentesimo giorno successivo alla scadenza dell'annualità precedente.

Si ricorda che ai sensi del Prov. 3.1.2014, n. 554 dal 1° gennaio 2016 l'imposta di registro relativa ai contratti di locazione immobiliare deve essere versata esclusivamente mediante il **Mod. F24 ELIDE** anziché mediante Mod. F23. ▲

<b>31.1.2019</b>	<b>Aggiornamento libro inventari</b>
------------------	--------------------------------------

Scade il termine per l'aggiornamento del libro inventari relativamente al periodo d'imposta 2017 per i *soggetti IRES, imprenditori individuali e società di persone* per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni è scaduto il 31 ottobre 2018 (vedi *Informazioni fiscali 28.9.2018*).

Ai sensi dell'art. 2217, 3° c., c.c., l'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore **entro tre mesi** dal termine per la presentazione della **dichiarazione dei redditi** ai fini delle imposte dirette.

Per le società di capitali con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e per le persone fisiche e le società di persone in contabilità ordinaria tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica, il termine di presentazione del Mod. Redditi relativamente al periodo d'imposta 2017 è scaduto il 31 ottobre 2018 (vedi *Informazioni fiscali 28.9.2018*). Pertanto, il termine di tre mesi per l'aggiornamento del libro inventari relativamente al periodo d'imposta 2017 scade il 31 gennaio 2019.

Si ricorda che deve essere assolta, *prima della stampa del libro*, **l'imposta di bollo** (art. 16, Tariffa allegato A, parte I, D.P.R. 26.10.1972, n. 642) nella misura di € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. In alternativa all'applicazione di marche da bollo, è possibile effettuare il versamento mediante Mod. F23, codice tributo 458T *imposta di bollo su libri e registri* (Ris. 31.10.2001, n. 174/E). ▲

<b>31.1.2019</b>	<b>Stampa libri e registri contabili</b>
------------------	--

Scade il termine per la stampa dei registri contabili meccanografici relativamente al periodo d'imposta 2017 per i *soggetti IRES, imprenditori individuali e società di persone* per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni è scaduto il 31 ottobre 2018 (vedi *Informazioni fiscali 28.9.2018*).

Ai sensi dell'art. 7, c. 4-ter, D.L. 10.6.1994, n. 357, modificato dalla L. 24.12.2007, n. 244 la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici si considera regolare - in mancanza di trascrizione su supporti cartacei - qualora i dati relativi all'esercizio per il quale *non siano scaduti da oltre tre mesi i termini* per la presentazione delle relative *dichiarazioni annuali* risultino aggiornati entro il termine ordinario di 60 giorni dalla data del relativo evento sugli appositi *supporti magnetici*, e vengano stampati in sede di controlli e ispezioni *contestualmente* alla richiesta e *in presenza* dei verificatori.

Per le società di capitali con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e per le persone fisiche e le società di persone in contabilità ordinaria tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica, il termine di presentazione del Mod. Redditi relativamente al periodo d'imposta 2017 è scaduto il 31 ottobre 2018 (vedi *Informazioni fiscali 28.9.2018*). Pertanto, il termine di tre mesi per la stampa dei registri meccanografici relativamente al periodo d'imposta 2017 scade il 31 gennaio 2019.

Ai sensi dell'art 7, c. 4-quater, D.L. 10.6.1994, n. 357 introdotto dall'art. 19-octies, c. 6, D.L. 16.10.2017, n. 148 la tenuta dei registri IVA di cui agli artt. 23 e 25, DPR 633/1972 con sistemi elettronici è considerata regolare anche in difetto di trascrizione sui supporti cartacei nei termini previsti purché, in caso di accesso, ispezione o verifica, essi risultino aggiornati e siano stampati contestualmente alla richiesta degli organi competenti e in loro presenza. Si segnala che tale disposizione riguarda soltanto i registri degli **acquisti** e delle **fatture emesse**.

Si ricorda che deve essere assolta, *prima della stampa dei registri*, **l'imposta di bollo se applicabile** (art. 16, Tariffa allegato A, parte I, D.P.R. 26.10.1972, n. 642) nella misura di € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. In alternativa all'applicazione di marche da bollo, è possibile effettuare il versamento mediante Mod. F23, codice tributo 458T *imposta di bollo su libri e registri*. Sono esenti da imposta di bollo i registri IVA e quelli richiesti esclusivamente ai fini fiscali. ▲

<b>31.1.2019</b>	<b>Chiusura del processo di conservazione dei documenti informatici</b>
------------------	---

Ai sensi dell'art. 3, D.M. 17.6.2014, in caso di tenuta dei documenti contabili e fiscali in formato esclusivamente elettronico (c.d. *conservazione sostitutiva*), i documenti informatici devono essere memorizzati nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, D.Lgs. 7.3. 2005, n. 82 e dell'art. 21, c. 3, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 in materia di fatturazione elettronica.

Tale processo di conservazione dei documenti informatici si conclude con la **sottoscrizione elettronica** e l'apposizione della **marca temporale** sul pacchetto di archiviazione entro il termine previsto dall'art. 7, c. 4-ter, D.L. 10.6.1994, n. 357 e cioè entro tre mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

Con Ris. 10.4.2017, n. 46/E è stato precisato che il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati.

Pertanto, il termine per il processo di conservazione di tutti di documenti informatici aventi valenza fiscale, compresi quelli rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, scade alla fine del **terzo mese successivo** al termine di **presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi**.

In caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati in modalità sostitutiva entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Per le società di capitali con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e per le persone fisiche e le società di persone in contabilità ordinaria tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica, il termine di presentazione del Mod. Redditi relativamente al periodo d'imposta 2017 è scaduto il 31 ottobre 2018 (vedi *Informazioni fiscali 28.9.2018*). Pertanto, il 31 gennaio 2019 scade il termine per la chiusura del processo di conservazione dei documenti informatici relativi all'esercizio 2017, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. ▲

<b>31.1.2019</b>	<b>Contributo annuale iscrizione Registro revisori contabili</b>
------------------	--

Scade il termine di versamento del contributo di iscrizione per l'anno 2019 da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale iscritti al Registro dei revisori legali, compresi quelli iscritti nella sezione separata dei revisori inattivi, ai sensi del D.M. 5.12.2016, pubblicato in G.U. – Serie generale – n. 295 del 19 dicembre 2016.

INFORMAZIONI FISCALI 7.1.2019

---

Per l'anno 2019 l'ammontare del contributo annuale è pari a **Euro 26,85 da versare in unica soluzione**, unitamente alle spese postali e alle eventuali commissioni di incasso.

Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:

1. *Online* attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC (denominato "PagoPA"), con carta di credito o tramite gli altri strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma. A tal fine, il revisore potrà accedere alla propria "Area Riservata" del Portale [www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it), alla voce "contribuzione annuale", nella quale è attiva la funzione "Pagamento anno in corso". Di ogni pagamento è rilasciata ricevuta.
2. Presso gli Uffici postali attraverso apposito bollettino premarcato. Il bollettino, cui è aggiunta la spesa postale di Euro 0,85 è recapitato agli indirizzi risultanti dal Registro dei revisori legali. Si ricorda che ciascun bollettino contiene una *code-line* che individua l'anno di competenza del versamento e il numero di iscrizione del revisore. Si raccomanda, pertanto, di non utilizzare bollettini premarcati di altri revisori o di anni diversi.
3. Mediante bonifico bancario accreditando l'IBAN IT57E0760103200001009776848, riportando nella causale il "Codice avviso di pagamento" riportato sull'avviso di pagamento ricevuto, nonché il "Codice Fiscale" e il numero di iscrizione al Registro dei revisori.
4. Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, o di impossibilità di utilizzare il Nodo per il pagamento elettronico, gli interessati potranno effettuare il versamento di Euro 26,85 (comprensivo delle spese postali) utilizzando un bollettino postale in bianco "TD 123". L'importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 1009776848 intestato a CONSIP S.p.A., avendo cura di riportare nella causale l'annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al Registro od il codice fiscale.

L'importo del contributo annuale è versato in un'unica soluzione e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il **contributo di iscrizione** a carico dei nuovi iscritti, i revisori e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel Registro sono tenuti al pagamento del **contributo annuale** a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

Nel caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale, sono dovuti gli interessi nella misura legale (pari allo **0,8% annuo dal 1°1.2019**) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 17.12.2018*) con decorrenza dalla scadenza e sino alla data dell'effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di riscossione.

In caso di omesso versamento, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, l'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato assegna al revisore o alla

società di revisione un termine, non superiore ad ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento. Decorso tale ulteriore termine senza che il pagamento risulti ancora effettuato, sono applicabili i previsti provvedimenti sanzionatori. ▲

<b>31.1.2019</b>	<b>Dichiarazione annuale bollo virtuale su documenti cartacei</b>
------------------	---

*Scade* il termine per la presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa (art. 15, D.P.R. 26.10.1972, n. 642), da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in modo virtuale sui **documenti cartacei**. La dichiarazione deve essere inviata **esclusivamente in via telematica** utilizzando il modello approvato con Provv. 29.12.2017, n. 306346 da trasmettere secondo le relative specifiche tecniche.

Si segnala che ai sensi dell’art. 6, D.M. 17.6.2014 il versamento dell’imposta di bollo sui **documenti informatici** rilevanti ai fini tributari (compresi i registri contabili conservati in modalità sostitutiva) è dovuto, in unica soluzione, **entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio** per i documenti *emessi o utilizzati* durante l’anno. ▲

<b>31.1.2019</b>	<b>Dichiarazione variazioni reddito dominicale ed agrario</b>
------------------	---

*Scade* il termine per la dichiarazione all’Agenzia del territorio delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario dei terreni verificatesi nel corso dell’anno precedente, ai sensi degli artt. 30 e 34, D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Si segnala che le variazioni in **aumento** hanno effetto dall’anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti modificativi. Le variazioni in **diminuzione** hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti modificativi se la dichiarazione è stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; in caso di presentazione tardiva, esse hanno effetto nell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata. ▲

\* \* \*

19Info01

MD/SF

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L’elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com).

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.